



# Provincia di Crotona

## Presidenza e Segreteria Generale

Numero: **15** / Reg. Decreti Presidente  
Registrato in data **21/02/2022**

Presidente: **Dott. Sergio FERRARI**

**OGGETTO: Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati – Approvazione schema.**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**VISTA** la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

**VISTO** il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 18 Dicembre 2021;

**DATO ATTO** che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 21 Dicembre 2021 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018 - 2022;

**VISTO** l'art. 1, comma 55 e 56, della L. 56/2014 che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso quanto segue:

- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
- gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M.01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, e in particolare in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, modificato ad opera dei DM 01/03/2019 e DM 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

Richiamati:

- l'art.1, comma 169, della legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre n. 157 in relazione all'obbligo di riversamento da parte dell'Agenzia delle entrate dell'importo TEFA dovuto alle Province e alle città Metropolitane, all'obbligo di invio delle certificazioni dei bilanci di previsione e dei rendiconti degli enti locali alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, nonché le disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione;
- la Legge di bilancio 2020 - (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ripristina per un triennio dell'anticipazione di tesoreria a 5/12 delle entrate correnti e rinvia al 2021 il FGDC (Fondo garanzia debiti commerciali);

- il D.L. 162/2019 convertito dalla legge n.8/2020 - Milleproroghe 2020- avuto riguardo all'introduzione di un Canone unico (Art. 4 comma 3 quater) in luogo di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997) facendolo decorrere dal 2021
- il D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, DECRETO CURA ITALIA contenente tra l'altro la determinazione del FCDE in relazione alla decorrenza dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 il cui calcolo viene riferito alle entrate dei titoli primo e terzo accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" con la quale sono disciplinati importanti aspetti nei confronti degli enti locali. In particolare è valutata la dimensione biennale della gestione dell'emergenza indicata dai commi 822 e 823 della legge di bilancio in commento, con i quali la verifica finale dell'assorbimento di risorse straordinarie - e, in definitiva, dell'effettivo fabbisogno di sostegno anti-emergenza -viene posposta alla conclusione dell'esercizio 2021. Viene così consentito un più disteso intervento sulle esigenze dei territori in un contesto di prosecuzione dell'emergenza e di obiettiva incertezza dei suoi effetti sul 2021;
- il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che introduce modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per i debiti commerciali di cui alla legge n. 145/2018, art. 1, commi 859 e seguenti e dispone al riguardo:
  1. La lettera a) modifica il comma 861 derogando alla tassatività dell'elaborazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dei due indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento. Si tratta dell'indicatore di ritardo medio e dell'indicatore di riduzione del debito pregresso che, limitatamente all'accantonamento da stanziare nel 2021 con riferimento alla situazione rilevata nel 2020, potranno essere calcolati sulla base delle informazioni contenute nelle contabilità locali. Si precisa che l'accantonamento stanziato nel Fondo di garanzia debiti commerciali, su cui non è possibile disporre impegni e ordinare pagamenti, a fine esercizio, confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;
  2. La lettera c), introduce una modifica al comma 868 della legge 145/2018 stabilendo, coerentemente con la novella di cui alla lettera a), che in sede di prima applicazione, il non aver trasmesso alla PCC tutte le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture non costituisce condizione per l'applicazione della misura di garanzia.

Atteso che il Decreto-Legge n. 41/2021 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 dispone:

- l'Art. 23, Il comma 1 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali), attraverso la modifica del comma 822 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro.
- La posticipazione a causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è stata prevista la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019 nonché la proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.
- introduce il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 con un incremento per l'anno in corso del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge. n. 137/2020 di ulteriori 82,5 milioni di euro.
- Al comma 4, in considerazione dell'emergenza sanitaria, prevede un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si prevede altresì l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al predetto termine del 30 aprile 2021.

Richiamato l'art.1, commi 819-826 della Legge n.145/2018, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza

dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

Viste le principali norme in materia di emergenza COVID- 19 con riferimento in particolare a:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
- D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- D.L. n. 23/2020, il D.L. 34/2020 convertito con modificazioni nella legge 77/2020;
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia "Decreto Agosto;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»
- decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 D.L. "Ristori" recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Atteso che in base alle norme come sopra richiamate si stabilisce che gli enti locali beneficiari delle risorse sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 30 Maggio 2021, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione riguardante i fondi ricevuti dallo Stato per le funzioni fondamentali, connessi alla perdita di gettito per l'emergenza da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visti i provvedimenti adottati dall'Amministrazione propedeutici all'approvazione del DUP e del bilancio di Previsione 2021/2023 come di seguito riportati:

La deliberazione di Consiglio Provinciale n. 08 del 24.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 14.12.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto del precedente esercizio 2020;

Lo schema di dup 2021/2023 approvato con decreto del Presidente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

Riscontrato che sussiste l'obbligo di inviare i bilanci alla BDAP previsto dall'art. 13 della legge 196 del 31/12/2009 che rinvia ad apposito decreto ministeriale;

Dato atto che nello schema di DUP 2021/2023, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art.21 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art.58, comma 1, del D.L.25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133;
- programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art.6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- Dimostrazione del pareggio dei saldi di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari considerati 2021/2022/2023, come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri come previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

- trattamento economico tabellare riferito al personale dipendente per il triennio 2021/2023;
- Impegni di spesa già rilevati in contabilità in base alle norme di legge, di contratto, ecc;
- elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art.204 del D.Lgs.267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;
- "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs.n.118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei dirigenti di settore e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

Preso atto del decreto fiscale 2019 (DL 127/2019) Legge n. 157 del 19-12-2019 che ha disapplicato i seguenti vincoli di spesa:

- 1) All'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
  - Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
  - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
  - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
  - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
  - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- 2) all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- 3) all'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- 4) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- 5) all'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità in riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs.118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa avuto riguardo in particolare allo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art.11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs.118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Dato atto che:

- lo schema di bilancio 2021/2023 evidenzia un saldo di cassa per la prima annualità di segno positivo;
- il medesimo è stato approvato in pareggio tra entrate e spese riferite al triennio 2021/2023;
- sono rispettati gli equilibri di bilancio di parte corrente e in conto capitale e gli equilibri generali, nei termini di cui alla nota integrativa, espressi, altresì, nel DUP;

Richiamato l'articolo 1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale prevede che a decorrere dall'anno 2019:

- in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i

comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;

Preso atto della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema di bilancio di previsione così come definito da sottoporre al Consiglio Provinciale per l'approvazione, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione;

Visti:

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;

i principi contabili applicati di cui all'allegato 4/1 al suddetto D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità;

il vigente Statuto dell'Ente.

Acquisito il parere favorevoli espressi sul presente decreto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e con l'assistenza del Segretario Generale

## **DECRETA**

1. Di **approvare** lo schema del bilancio di Previsione 2021/2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa avuto riguardo alla nota integrativa e al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021-2023;
2. Di **dare atto** che il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al risultato di competenza di cui all'art.1 commi 819-826 della Legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019);
3. Di **trasmettere** la documentazione relativa al presente decreto al Consiglio Provinciale, come stabilito dal secondo comma dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, dopo aver acquisito il parere dell'Organo di revisione, come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1 e 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;
4. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Il Presidente

***f.to Dott. Sergio Ferrari***

**OGGETTO: Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati – Approvazione schema.**

---

<b>PARERI PREVISTI:</b>	<b>DALL'ART. 49 DEL D.LGS. nr. 267, 18.08.2000 DAL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE G.P. NR. 40/2006</b>
-------------------------	--

**Visto di regolarità tecnica**

sul Decreto Presidenziale in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 la regolarità tecnica amministrativa.

**Favorevole .**

Crotone, lì 14/02/2022

Il Dirigente del Settore  
**f.to Dott. Michele Scappatura**

---

**Parere di Regolarità Contabile**

Sul Decreto Presidenziale in oggetto visto le norme finanziarie-contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

**Favorevole**

Crotone lì, 14/02/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
**f.to Dott. Michele Scappatura**

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che il presente decreto:

è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

Crotone lì, **22/02/2022**

**Il Segretario Generale**  
*f.to Dott. Nicola MIDDONNO*